

DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO DI FELTRE

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2007

1. Finalità della disciplina

Il “Mercato Contadino” di Feltre è un mercato riservato agli imprenditori agricoli per la vendita diretta delle proprie produzioni. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere aziende e prodotti locali di qualità, consolidare reti e relazioni di conoscenza e reciprocità tra cittadini consumatori ed agricoltori di prossimità. Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e la cittadinanza si sostengono direttamente le imprese del settore, si accorcia la filiera in modo più sostenibile, si garantisce maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto alla provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, potendo approfondire direttamente con gli agricoltori modalità colturali attivate e particolari caratteristiche dei prodotti tipici e locali proposti.

Le imprese aderenti al Mercato Contadino di Feltre possono essere sottoposte a controlli preventivi e periodici delle produzioni poste in vendita, secondo quanto previsto dalla presente disciplina.

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo numero 228 del 18 maggio 2001;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20 novembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge numero 296 del 27 dicembre 2006;
- Legge regionale del Veneto numero 7 del 25 luglio 2008 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”;
- Ordinanza del Ministero della salute in data 3 aprile 2002.

2. Caratteristiche del mercato

- Tipologia di mercato: mercato riservato agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge numero 580 del 29 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 228 del 18 maggio 2001 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 20 novembre 2007.
- Area di svolgimento: Largo Castaldi, Feltre. In caso di necessità di spostamento l'area alternativa viene individuata dal Comune principalmente in Piazzale Silvio Guarnieri, in Via Roma (fronte civico 32), in Piazza Vittorino da Feltre o in altro sito determinato di volta in volta dal Comune.
- Posteggi complessivi: numero 15
- Operatori ammessi: aziende agricole con sede legale e la parte prevalente dei terreni coltivati situati nella Provincia di Belluno. Per gli ulteriori dettagli si veda il successivo articolo 3.
- Periodo di svolgimento: annuale con possibilità di sospensione su richiesta motivata del Gestore da presentare con idoneo preavviso.
- Giorni di svolgimento: sabato mattina, con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.00. L'allestimento dei banchi non potrà iniziare prima delle ore 06.30 mentre il ‘disallestimento’ potrà iniziare solo dopo le ore 12.30. Lo sgombero dell'area non potrà iniziare prima delle ore 13.00 e non potrà proseguire oltre le ore 14.00. Durante lo svolgimento del Mercato Contadino potranno essere organizzati eventi da parte del Comune e, in accordo con lo stesso, da parte di associazioni di categoria, Gestore del mercato ed operatori con durata giornaliera ed anche serale; gli orari saranno determinati di volta in volta dal Comune.
- Dimensione massima dei posteggi: 15 mq (5 ml x 3 ml.) per i gazebo; non sono ammessi i furgoni auto spaccio.
- Tipologie di prodotto: per quanto possibile dovrà essere garantita la varietà delle tipologie di alimenti posti in vendita nell'ambito dei seguenti settori: produzioni orticole, frutta, formaggi, latticini, carni in genere, insaccati, uova, piante da orto, piante officinali, miele, pane e prodotti

da forno ottenuti da farine aziendali, itticoltura, vino, birra, funghi, cereali e farine, confetture, composte di frutta e prodotti trasformati e preparati delle categorie sopra citate con prodotto base di diretta produzione aziendale a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione.

- Strutture logistiche: gli operatori dovranno utilizzare per la vendita le proprie strutture o quelle eventualmente messe a disposizione dal Comune; in particolare i gazebo dovranno essere tutti di colore ecru.
- Accesso dei mezzi: l'accesso con i mezzi nell'area di mercato sarà limitato ai soli operatori al fine di garantire il carico e lo scarico. È vietata la sosta dei mezzi durante l'orario di mercato.
- Gestione e concessione area: l'area sede del mercato è affidata al Gestore che provvederà ad assegnare i singoli posteggi in base a quanto disposto dal successivo articolo 8. Il Gestore verrà individuato tra gli assegnatari eventualmente anche a rotazione.

3. Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato Contadino di Feltre gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge numero 580 del 29 dicembre 1993, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e la parte prevalente dei terreni nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Belluno;
- b) vendita diretta di prodotti agricoli di **esclusiva** produzione della propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione¹;
- c) l'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge numero 296² del 27 dicembre 2006, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;
- d) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, del decreto legislativo numero 228 del 18

maggio 2001.

Qualora l'azienda assegnataria intenda estendere e/o modificare la gamma dei prodotti dichiarati in occasione della manifestazione d'interesse di cui al successivo articolo 8, il titolare o legale rappresentante dovrà provvedere ad inviare al Comune la scheda di aggiornamento dei prodotti di esclusiva produzione aziendale e degli eventuali prodotti manipolati/trasformati, che intende porre in vendita, indicando l'elenco dei nuovi prodotti.

4. Formazione della graduatoria

Il Comune provvede ad indire un bando per la presentazione delle adesioni di partecipazione da parte delle aziende agricole al Mercato Contadino. Provvederà inoltre, tramite apposita commissione, alla predisposizione di una graduatoria generale. Al Gestore viene richiesta la redazione di una relazione annuale sull'andamento del Mercato Contadino.

5. Criteri di valutazione e predisposizione delle graduatorie

Ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio decrescente. La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all'azienda richiedente;

A) Garanzia di copertura temporale nel periodo

Per “garanzia di copertura temporale nel periodo” s'intende l'arco temporale nel singolo anno per il

¹ nel caso di prodotti oggetto di manipolazione e/o trasformazione è ammesso il principio della prevalenza, con il vincolo però che il prodotto principale utilizzato per la realizzazione del prodotto manipolato/trasformato sia di esclusiva produzione propria (esempio: un produttore di mele può vendere la marmellata di mele comprando lo zucchero da terzi, che non rientra nella produzione propria, ma è obbligato ad utilizzare solo mele di produzione propria).

² Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità.

Durata dell'impegno	Punti
Garanzia di copertura temporale da 5 mesi e 1 giorno a 12 mesi	50
Garanzia di copertura temporale inferiore a 5 mesi	35

B) Ubicazione territoriale dell'azienda

Ubicazione	Punti
Sede dell'azienda in Feltre	40
Sede dell'azienda nel territorio dell'Unione Montana Feltrina	30
Sede dell'azienda nella Provincia di Belluno	25

C) Ulteriori caratteristiche preferenziali/categorie di premialità:

	Punti
Aziende che hanno già presenziato al Mercato Contadino di Feltre	5

Qualora il numero delle domande pervenute e rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 siano inferiori ai posteggi disponibili, le relative aziende saranno ammesse a partecipare al Mercato Contadino senza necessità di convocare l'apposita commissione e redigere la graduatoria.

6. Criteri residuali

A parità di punteggio verrà data precedenza in base alla diversificazione dei prodotti proposti, ossia:

- 1- inserimento nella domanda di prodotti che non sono stati inseriti nelle domande presentate dagli imprenditori agricoli che precedono nella graduatoria;

- 2- inserimento nella domanda della maggior varietà di prodotti;

In caso di ulteriore parità, la precedenza verrà assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

7. Adesioni successive

Eventuali richieste di partecipazione, inoltrate dopo la scadenza dei termini del bando, verranno inserite in una graduatoria di riserva redatta con le stesse modalità di cui agli articoli 4 e 5, qualora rispettino le condizioni di cui all'articolo 3.

In caso di disponibilità di posteggi in numero superiore a tali richieste di partecipazione, le relative aziende saranno ammesse a partecipare al Mercato Contadino senza necessità di convocare l'apposita commissione e di redigere la graduatoria di cui all'articolo 4.

8. Assegnazione dei posteggi

Per l'assegnazione del posteggio è necessario essere inseriti nella graduatoria di mercato.

L'assegnazione del posteggio verrà curata dal Gestore per la durata di tre anni, nel rispetto della graduatoria approvata dal Comune.

L'azienda partecipante dovrà attenersi alla presente disciplina ed accettare eventuali controlli da parte del Comune. La perdita di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla graduatoria e conseguentemente dal mercato.

9. Rapporti tra l'Amministrazione comunale e il concessionario

La concessione dell'area di mercato e la gestione delle partecipazioni degli operatori sono rimessi al Gestore che si impegna ad operare in ottemperanza alle regole fissate dal Comune con la presente disciplina.

10. Oneri economici

Gli utilizzatori dell'area dovranno rifondere al Comune il canone unico ed ogni eventuale ulteriore onere che si rendesse necessario per la copertura delle effettive spese per il funzionamento del mercato. Tali spese dovranno essere previamente determinate in modo tale che possano essere indicate in sede di comunicazione di ammissione alla partecipazione al Mercato Contadino.

11. Diritti e doveri dell'operatore

L'operatore, assegnatario di posteggio deve attenersi alla disciplina del Mercato Contadino di Feltre utilizzando le proprie strutture o quelle messe a disposizione dal Comune (gazebo). In particolare i gazebo dovranno avere tutti la copertura del medesimo colore ecru.

L'operatore sprovvisto di proprie strutture è tenuto, per ciascuna giornata di mercato, a recarsi presso il magazzino sito in zona ex pescheria dalle ore 06:30, per il ritiro del gazebo di proprietà del Comune di Feltre, ed entro le ore 13:00 per la riconsegna dello stesso, come da accordi con l'ente incaricato del Comune per la gestione dei gazebi di proprietà comunale.

L'operatore a cui è stato consegnato il gazebo dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale rottura/guasto/malfunzionamento/danno dello stesso al Gestore, il quale ne darà a sua volta notizia al Comune.

Al Gestore è richiesto, in prossimità dell'orario di chiusura della giornata di mercato, il controllo dell'integrità dei gazebi.

L'operatore deve mantenere un comportamento cooperativo. Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli devono pulire accuratamente il suolo loro concesso. L'operatore rimane sottoposto agli obblighi di legge relativi ai prodotti e ai processi produttivi e agli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare al Gestore e al Comune per difetti di prodotti, processi produttivi e servizi forniti dall'assegnatario a terzi, nei casi contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica numero 224 del 24 maggio 1988 e dalla direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'assegnatario stesso non allineati a leggi e/o regolamenti. L'operatore, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del servizio offerto, deve:

- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso la partecipazione al Mercato Contadino;
- comunicare l'eventuale variazione della ragione sociale aziendale;
- consentire che il Comune, svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica, qualora ritenute necessarie, presso i banchi di vendita al mercato, presso l'azienda agricola ed i fondi rustici in conduzione;
- eliminare le non conformità accertate e notificate all'azienda assegnataria nel corso dell'attività di sorveglianza;
- comunicare qualsiasi variazione venga apportata ai dati contenuti nella comunicazione di inizio attività resa al Comune ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2007 e del decreto legislativo numero 228 del 18 maggio 2001.
- essere in regola con le vigenti norme in materia igienico-sanitaria in funzione dei prodotti posti in vendita, come disposto dall'articolo 15.

12. Sanzioni

Le trasgressioni alle disposizioni del presente disciplinare sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla legge numero 689 del 24 novembre 1981. Gli importi delle sanzioni pecuniarie, ove non previsti dalle specifiche normative nazionali e regionali di settore, vanno da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. L'importo del pagamento in misura ridotta è fissato in euro 100.

In caso di gravi carenze e/o comportamenti lesivi da parte dell'operatore nei confronti dei consumatori e/o all'immagine del mercato, verrà attuata da parte del Comune l'immediata sospensione dal mercato stesso. Nel caso intercorrano una delle violazioni previste dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 228 del 18 maggio 2001, verrà disposto l'immediato allontanamento dal mercato da parte del Comune. Nel caso in cui l'operatore modifichi le condizioni dichiarate e/o

accertate al momento dell'immissione in graduatoria, il Gestore, o qualsiasi altro operatore ammesso al Mercato Contadino, provvederà a segnalare per iscritto la violazione al Comune, il quale effettuerà le verifiche del caso e indicherà all'interessato il termine entro il quale dovranno essere ripristinate le condizioni. Tale termine non potrà superare i 20 giorni. Il mancato ripristino delle condizioni originarie nel termine previsto comporta l'esclusione dalla graduatoria e quindi l'esclusione dal mercato.

13. Attività didattiche

All'interno del Mercato Contadino di Feltre possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Il calendario delle iniziative e le modalità di effettuazione verranno concordate con il gestore e il Comune. Tutti gli Operatori presenti al mercato sono tenuti a partecipare attivamente e a contribuire con i propri prodotti per la buona riuscita di tali attività.

14. Svolgimento di manifestazioni nell'area di mercato

In caso di contestuale svolgimento, nell'area del Mercato Contadino, di iniziative promosse dal Comune o comunque autorizzate dallo stesso, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il mercato ovvero di spostarlo in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata, comunicandolo con almeno 10 giorni di anticipo al Gestore.

15. Rinvio normativo

Nel Mercato Contadino di Feltre devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie di cui al regolamento numero 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. È fatto salvo il rispetto delle normative vigenti sulla vendita a peso netto.

16. Revoca dell'autorizzazione

Come disposto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, il Mercato Contadino di Feltre è soggetto all'attività di controllo del Comune di Feltre. Il Comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni dettate dal predetto decreto, dalla presente disciplina e dalla convenzione che verrà sottoscritta tra il Comune ed il Gestore stesso.

Per presa visione ed accettazione data: _____ firma: _____